



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 5 del 29-03-2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE 2016 OPZIONALI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF CON SOGLIA UNICA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

RONZONI SAMANTA	P	BLINI ROMANO	P
LOCATELLI LUCA	P	ESPOSITO DANIEL	P
FORNONI MARTA	P	MAZZOLENI DANIELE	A
ROTA ALESSANDRO	A	MARRA PIERLUIGI	P
MAZZOLA DOMENICO	P	PIPPA DIEGO	P
ESPOSITO MASSIMO	P	MARCHESI LUCIO	P
COLLEONI MAURO	P		

Totale assenti n. 2 totale presenti n. 11.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra Moroli Dr.ssa Franca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RONZONI SAMANTA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco illustra l'argomento e cede la parola all'assessore Mazzola.

Il Consigliere Pippo sollecita un incontro per trovare alternative considerato che le tariffe sono le più alte sulla piazza e anticipa pertanto voto contrario perchè si penalizzano i redditi più bassi.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell' 11.05.2016 con la quale sono state determinate le aliquote all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde una uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,80 punti percentuali (art. 1, comma 3);

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. *I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del M.E.F. Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,80 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

3-bis. *Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) e dell'art. 1, comma 123, della Legge 220/2010, stabilendo:

- a) *la possibilità, per i Comuni di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,40% con un incremento annuo non superiore allo 0,20%. Tale facoltà, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal D.L. n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;*
- b) *a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,80%, prevista dallo stesso art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011);*

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. *La sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve*

le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto art. 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,80%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,20% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità ed il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

TENUTO conto che il gettito presunto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017 sulla base di quanto sopra richiamato ammonta ad Euro 215.000,00;

RICHIAMATO il Decreto Legge del 30.12.2016 n. 244, pubblicato in G.U. n.304 del 30.12.2016, il quale ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'esercizio 2017;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2017;

RICHIAMATA la Legge 11.12.2016, n. 232, pubblicata in G.U. il 21.12.2016 (legge di stabilità 2017) che prevede la proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017-2019, *al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo*, confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a Euro 15.000	0,50%
Oltre Euro 15.000 e fino a Euro 28.000	0,65%
Oltre Euro 28.000 e fino a Euro 55.000	0,70%
Oltre Euro 55.000 e fino a Euro 75.000	0,75%
Oltre Euro 75.000	0,80%

- un'unica soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che appartengono alle categorie di seguito indicate:

Reddito complessivo IRPEF lordo	Categoria ed età anagrafica
fino a Euro 8.030	Lavoratori dipendenti e pensionati

DATO ATTO che:

- a) le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuale in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- b) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i soggetti non appartenenti alle casistiche stabilite dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero reddito e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in Euro 215.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate relativamente all'anno d'imposta 2013 (ultimo anno disponibile);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale sulla disciplina delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/1999;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, previsto dall'art.49 del D.lgs 267/2000, allegato alla presente deliberazione a far parte integrante e sostanziale della stessa.

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti espressi in forma palese

Presenti nr.11

Assenti nr.2 (Cons. Rota e Cons. Mazzoleni)

Votanti nr.10

Favorevoli nr.8

Contrari nr.2 (Cons. Pippo e Marchesi)

Astenuti nr.1 (Cons. Marra)

DELIBERA

- 1) di confermare, come esposto in premessa ed ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, le aliquote opzionali dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2017;
- 2) Di confermare in un'unica soglia l'esenzione del pagamento dell'addizionale per i soggetti appartenenti alle categorie pensionati e lavoratori dipendenti;
- 3) di quantificare presuntivamente in Euro 215.000,00 il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilita dal vigente Regolamento;
- 4) di inviare la presente deliberazione al M.E.F. Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, individuato con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 nonché sul sito istituzionale del Comune di Chignolo d'Isola;

Successivamente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi in forma palese

Presenti nr.11

Assenti nr.2 (Cons. Rota e Cons. Mazzoleni)

Votanti nr.10

Favorevoli nr.8

Contrari nr.2 (Cons. Pippo e Marchesi)

Astenuti nr.1 (Cons. Marra)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
RONZONI SAMANTA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Moroli Dr.ssa Franca**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-04-2017 al 27-04-2017 reg. pubblicazioni nr. 260 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Moroli Dr.ssa Franca**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Moroli Dr.ssa Franca**